

N. 60/22-10-2016 di prot.

8 novembre 2019

OGGETTO: MISURE URGENTI IN FAVORE DELLE POPOLAZIONI DEI TERRITORI DELLE REGIONI

ABRUZZO, LAZIO, MARCHE ED UMBRIA INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016.

DECRETO-LEGGE 14 OTTOBRE 2019, N. 111, RECANTE “PROROGA DEL TERMINE DI CUI ALL’ART. 48, COMMI 11 E 13, DEL DECRETO-LEGGE 17 OTTOBRE 2016, N. 189, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 15 DICEMBRE 2016, N. 229”.

DECRETO-LEGGE 24 OTTOBRE 2019, N. 123, RECANTE “DISPOSIZIONI PER L’ACCELERAZIONE E IL COMPLETAMENTO DELLE RICOSTRUZIONI IN CORSO NEI TERRITORI COLPITI DA EVENTI SISMICI”.

SOSPENSIONE E RATEIZZAZIONE DEI TRIBUTI SOSPESI (IRPEF).

A

Seguito lettera n. 60/22-7-2016 in data 9 luglio 2019 (allegata).

1. Con la circolare cui si fa seguito è stata comunicata la proroga (al 15 ottobre 2019) del termine per avviare la restituzione dei tributi (riferiti al 2017) non versati per effetto delle sospensioni, precisando, altresì, che entro il termine richiamato doveva essere comunque versato l’importo corrispondente al valore delle prime cinque rate [da giugno 2019 (decorrenza del ripristino dei versamenti) a ottobre 2019].
2. Al riguardo, si rappresenta che:
 - a. l’art. 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189:
 - al c. 1-bis (testo non modificato dai d.l. nn. 111 e 123 del 2019) prevede che:
 - i sostituti d’imposta, indipendentemente dal domicilio fiscale, a richiesta degli interessati residenti nei comuni di cui agli allegati 1 e 2 del medesimo decreto, non devono operare le ritenute alla fonte a decorrere dal 1° gennaio 2017 e fino al 31 dicembre 2017;
 - non si fa luogo a rimborso di quanto già versato;
 - al c. 11 (modificato, da ultimo, dall’art. 8 del decreto-legge n. 111 del 2019) dispone, tra l’altro, che:
 - la ripresa della riscossione dei tributi non versati, per effetto delle sospensioni, avviene senza applicazione di sanzioni e interessi, entro il **15 gennaio 2020**, ovvero **mediante rateizzazione, fino ad un massimo di 120 rate mensili di pari importo**, con il versamento dell’importo della prima rata entro il 15 gennaio 2020;
 - su richiesta del lavoratore dipendente, la ritenuta può essere operata anche dal sostituto di imposta;

- b. l'art. 8, c. 2, del decreto-legge n. 123 del 2019, per la parte di interesse, prevede che gli adempimenti e i **pagamenti delle ritenute fiscali** di cui all'articolo 48, c. 11, del decreto-legge n. 189 del 2016, **sono effettuati a decorrere dal 15 gennaio 2020** con le modalità e nei termini fissati dalle medesime disposizioni, **ma nel limite del 40 per cento degli importi dovuti**.
3. Premesso quanto sopra, questo Centro procederà:
- per i mesi di novembre e dicembre 2019, alla sospensione delle trattenute già in atto nei confronti degli aventi diritto;
 - alla determinazione degli importi dovuti a titolo di tributi sospesi, nella misura del 40 per cento e del conseguente debito residuo;
 - a decorrere dal mese di gennaio 2020 alla ripresa della riscossione del debito residuo non versato, con applicazione di rate di pari importo (nel limite massimo di 120 rate mensili).
4. Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti all'Ufficio Trattamento Economico di Attività di questo Centro (mail: cnateanaf@carabinieri.it / tel.: 0871/546777 - 0871/546771).



Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri

Centro Nazionale Amministrativo - Servizio Trattamento Economico

Ufficio Trattamento Economico di Attività

N. 60/22-5-2016 di prot.

Chieti, 9 luglio 2019

**OGGETTO: MISURE URGENTI IN FAVORE DELLE POPOLAZIONI DEI TERRITORI DELLE REGIONI ABRUZZO, LAZIO, MARCHE ED UMBRIA, INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016.
SOSPENSIONE E RATEIZZAZIONE DEI TRIBUTI SOSPESI (IRPEF).**

A

COMANDI DIPENDENTI SINO A LIVELLO
STAZIONE COMPRESO (E PARITETICI)

LORO SEDI

Seguito lettera n. 60/22-2-2016 in data 30 aprile 2019 (allegata).

1. Con la circolare cui si fa seguito sono state disciplinate le modalità per la riscossione dei tributi sospesi non versati, mediante rateizzazione, fino a un massimo di 120 rate mensili di pari importo, a decorrere dal 1° giugno 2019 per i militari che ne hanno fatto richiesta.
La legge 14 giugno 2019, n. 55¹, nel convertire in legge il decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, ha prorogato al 15 ottobre 2019 il termine per avviare la restituzione dei tributi non versati per effetto delle sospensioni, prevedendo che, entro il termine richiamato, dovrà essere comunque versato l'importo corrispondente al valore delle prime cinque rate.
2. Si prega, al riguardo, di partecipare al personale che il Centro Nazionale Amministrativo provvederà a sospendere la trattenuta in argomento a richiesta degli interessati.
Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti all'Ufficio Trattamento Economico di Attività di questo Centro (*mail: cnateanaf@carabinieri.it / tel.: 0871/546777 - 0871/546771*).

IL COMANDANTE
(Gen. B. Riccardo Piermarini)

¹ Vds. art. 23, c. 1, lett. e-ter), del decreto-legge n. 32 del 2019.